

**DELIBERAZIONE N. VII/9491 DEL 21 GIUGNO 2002**

alla Sanità Carlo Borsani

**Definizione dei rapporti contrattuali di cui alla dgr n. 47508/99 in applicazione degli indici programmatori espressi dal PSSR 2002/2004.**

Patrizia Meroni

Renato Botti

**RICHIAMATA** la l.r. 31/97 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali”;

**RICHIAMATA** la dcr n. VII/462 del 13/03/2002, con la quale è stato approvato il primo Piano Socio Sanitario della Regione Lombardia;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti, esplicitivi degli orientamenti in materia di accreditamento espressi dal PSSR,

- dgr n. 8674 del 09/04/2002 “Prime determinazioni conseguenti all'approvazione del piano socio sanitario regionale (2002-2004) di cui alla d.c.r. VII/462 del 13 marzo 2002” con la quale si conferma il principio, espresso nel PSSR, di superamento della coincidenza tra posti letto accreditati e posti letto autorizzati, nell’ottica dello sviluppo di “mercati” alternativi al SSR ;
- dgr n. 8867 del 24/04/2002 avente ad oggetto “Determinazioni conseguenti all'approvazione della d.c.r. n. 462 del 13 marzo 2002 (pssr 2002 - 2004) relative all'iscrizione al registro regionale delle strutture sanitarie accreditate e alla stipula dei rapporti contrattuali, ex art. 12, comma 5, l.r. 31/97” con la quale si conferma il superamento del principio della coincidenza tra assetto accreditato e assetto oggetto di contratto con la ASL ai fini della remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del SSR emergente ai sensi del comma 1 dell’art. 1 dello schema tipo di contratto Allegato 1 della dgr. n. VI/47508 del 29/12/2001 avente ad oggetto “Approvazione schema-tipo di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Azienda Sanitaria Locale e i soggetti erogatori di prestazione in regime di SSR , ai sensi dell’art. 12 , comma 5 della l.r 31/97”;

**RICORDATO** che l’assetto complessivo delle strutture sanitarie potrà comprendere :

- attività sanitarie regolarmente accreditate, oggetto di contratto con le ASL ai sensi dell’art. 12 , comma 5 l.r. 31/97;
- attività sanitarie regolarmente accreditate, non oggetto di contratto con le ASL ai sensi dell’art. 12 , comma 5 l.r. 31/97;
- attività sanitarie esercitate in regime privatistico per le quali la struttura risulta in possesso dei soli requisiti, ex dpr 14.01.1997;

**PRECISATO** che l’applicazione degli indici programmatori di fabbisogno sanitario si riferisce alle unità di offerta poste a contratto e non a quelle accreditate, e iscritte al registro regionale delle strutture sanitarie accreditate;

**PRESO ATTO** che la dgr n.8867/02 al punto 7 dispone “di rinviare a successivo provvedimento l’emanazione di precise disposizioni inerenti gli indici programmatori individuati dal PSSR o ripresi da esso e già contenuti in altre previsioni normative regionali e nazionali e da riferirsi al contratto”;

**RICHIAMATI** i seguenti orientamenti programmatori individuati dal PSSR:

1. Blocco dei posti letto per acuti in regime di accreditamento con contratto

- blocco dei posti letto ordinari nel triennio o, perlomeno, fino a raggiungimento dell'indice dei 4 posti letto ogni 1.000 abitanti a livello regionale, ad eccezione della trasformazione di posti letto ordinari in rapporto 2:1
  - blocco dei posti letto di assistenza diurna (day hospital, day surgery), nel triennio o, perlomeno, fino a raggiungimento dell'indice dei 4 posti letto ogni 1.000 abitanti a livello regionale, ad eccezione della trasformazione di posti letto ordinari in rapporto 2:1
  - blocco dei posti letto ordinari e di day hospital nelle discipline di alta specialità, fino a emanazione del previsto atto di “riorganizzazione della rete dell’offerta” sulla base di indicatori di valutazioni delle performances da emanarsi entro 12 mesi dall’approvazione del PSSR
2. Blocco posti letto ordinari e di day hospital di riabilitazione accreditati e oggetto di contratto, fino all’emanazione dell’atto di riordino dell’attività riabilitativa da emanarsi entro 12 mesi dall’approvazione del PSSR
  3. Blocco dei posti delle Strutture Residenziali Psichiatriche (Comunità Protette e Centri Riabilitativi Terapeutici) in regime di accreditamento con contratto, dalla data di emanazione del presente provvedimento, fino al raggiungimento dell’indice del progetto obiettivo regionale e, comunque, fino all’emanazione del “Piano della Psichiatria” previsto dal PSSR da emanarsi entro 12 mesi dall’approvazione del PSSR, ad eccezione delle strutture realizzate con fondi pubblici;

**SOTTOLINEATO** che il PSSR dispone esplicita deroga

- al blocco dei posti letto accreditati e oggetto di contratto per l’ampliamento della capacità ricettiva già previsto da specifici provvedimenti regionali autorizzativi dell’aumento di posti letto a favore di soggetti già accreditati ;
- al blocco dei posti letto di riabilitazione per i posti letto compresi nei progetti di trasformazione di struttura o posti letto per acuti in posti letto di riabilitazione o lungodegenza, già approvati dalle aziende ospedaliere nel contesto dei rapporti di collaborazione pubblico/privato previsti dalla dgr n.42718/99, definiti e conclusi con la formale stipula di contratti, intese, o atti di concessione tra le parti contraenti;

**CONFERMATA** la competenza delle Aziende Sanitarie Locali in merito alla stipula dei contratti di cui alla dgr n. 47508/99, nei limiti programmatici espressi dal PSSR, e sopra riportati e di non ammettere nessun'altra limitazione alla stipula dei contratti, di cui alla citata delibera, oltre a quanto sopra indicato;

**RICHIAMATI :**

- il punto 2) della dgr n. 8674/2002 dove si stabilisce di rinviare a successivo provvedimento la revisione delle procedure di cui all’art. 12 della legge regionale n. 31/97 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di dare coerente applicazione ai nuovi principi contenuti nel PSSR , regolamentando anche l’esercizio di attività sanitarie in regime privatistico;
- il punto 4) della dgr n. 8867/2002 nel quale si stabilisce che ai sensi dell’art. 11 dello schema

tipo di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'ASL e i soggetti erogatori di prestazioni di ricovero e assistenza ambulatoriale, approvato con dgr n. 47508 del 29/12/1999, i contratti stipulati dalle ASL devono ritenersi automaticamente modificati ed integrati rispetto al superamento del principio della coincidenza tra assetto accreditato e assetto oggetto di accordo contrattuale con la ASL ai fini della remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del SSR.

- Il punto 5) della medesima dgr, il quale stabilisce che gli assetti accreditati, già oggetto di contratto stipulato ai sensi dell'art.12 c.5 della l.r.31/97, non sono in alcun modo modificati dalle determinazioni successive

**RITENUTO** di pubblicare il presente atto sul sito internet [www.sanita.regione.lombardia.it](http://www.sanita.regione.lombardia.it);

**RITENUTO** di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento ;

A voti unanimi e favorevoli

## **D E L I B E R A**

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate

1) di confermare, in ottemperanza alle previsioni del PSSR:

a) il blocco dei posti letto per acuti in regime di accreditamento con contratto

- blocco dei posti letto ordinari nel triennio o, perlomeno, fino a raggiungimento dell'indice dei 4 posti letto ogni 1.000 abitanti a livello regionale, ad eccezione della trasformazione di posti letto ordinari in rapporto 2:1
- blocco dei posti letto di assistenza diurna (day hospital, day surgery), nel triennio o, perlomeno, fino a raggiungimento dell'indice dei 4 posti letto ogni 1.000 abitanti a livello regionale, ad eccezione della trasformazione di posti letto ordinari in rapporto 2:1
- blocco dei posti letto ordinari e di day hospital nelle discipline di alta specialità, fino a emanazione del previsto atto di "riorganizzazione della rete dell'offerta" sulla base di indicatori di valutazioni delle performances da emanarsi entro 12 mesi dall'approvazione del PSSR

b) il blocco dei posti letto ordinari e di day hospital di riabilitazione in regime di accreditamento con contratto, fino all'emanazione dell'atto di riordino dell'attività riabilitativa da emanarsi entro 12 mesi dall'approvazione del PSSR

2) di disporre il blocco dei posti delle Strutture Residenziali Psichiatriche (Comunità Protette e Centri Riabilitativi Terapeutici), in regime di accreditamento con contratto, dalla data di emanazione del presente provvedimento, fino al raggiungimento dell'indice del progetto obiettivo regionale e, comunque, fino all'emanazione del "Piano della Psichiatria" previsto dal

PSSR e da emanarsi entro 12 mesi dall'approvazione dello stesso, ad eccezione delle strutture realizzate con fondi pubblici;

- 3) di sottolineare che il PSSR dispone esplicita deroga
  - al blocco dei posti letto accreditati e oggetto di contratto per l'ampliamento della capacità ricettiva già previsto da specifici provvedimenti regionali autorizzativi dell'aumento di posti letto a favore di soggetti già accreditati
  - al blocco dei posti letto di riabilitazione per i posti letto compresi nei progetti di trasformazione di struttura o posti letto per acuti in posti letto di riabilitazione o lungodegenza, già approvati dalle aziende ospedaliere nel contesto dei rapporti di collaborazione pubblico/privato previsti dalla dgr n.42718/99, definiti e conclusi con la formale stipula di contratti, intese, o atti di concessione tra le parti contraenti;
- 4) di confermare la competenza delle Aziende Sanitarie Locali in merito alla stipula dei contratti di cui alla dgr n. 47508/99, nei limiti programmatici espressi dal PSSR, e sopra riportati e di non ammettere nessun'altra limitazione alla stipula dei contratti, di cui alla citata dgr, oltre a quanto sopra indicato;
- 5) di pubblicare il presente atto sul sito internet [www.sanita.regione.lombardia.it](http://www.sanita.regione.lombardia.it) ;
- 6) di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento.

**IL SEGRETARIO**